



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica "Formare Informando"

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 08/2014

Napoli 24 Febbraio 2014 (*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI GENNAIO 2014

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Gennaio 2014. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Gennaio 2014 è pari a **0,265056** e l'indice Istat è **107,30**.

LA CONTRAFFAZIONE DEI MODULI DI PAGAMENTO F24 EFFETTUATA AL FINE DI FAR FIGURARE IL VERSAMENTO COME AVVENUTO INTEGRA IL REATO DI FALSO IN ATTO PUBBLICO.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 50569 DEL 13 DICEMBRE 2013

La Corte di Cassazione - Sezione Penale -, **sentenza n° 50569 del 13 dicembre 2013**, ha stabilito la **responsabilità penale di un commercialista** per **l'appropriazione di somme** ricevute per il pagamento delle imposte e per aver contraffatto i conseguenti modelli F24.

Nel caso in specie, la Corte territoriale di Milano aveva ritenuto il commercialista responsabile dei **reati di cui agli artt. 646** (*id: appropriazione indebita*) e **476 c.p.** (*id: falsità in atto pubblico*).

Il professionista, infatti, per appropriarsi di parte delle somme ricevute per il pagamento delle imposte relative all'anno 2006, aveva **contraffatto i moduli di pagamento F24 relativi** ai versamenti delle imposte per gli anni 2005 e 2006, con **l'apposizione di falsi timbri di ricevuta** della Banca Nazionale del Lavoro, per far figurare i versamenti come effettuati.

La Suprema Corte, compulsata dal commercialista che si è giustificato adducendo che le somme non versate corrispondevano, invero, ad **onorari trattenuti per la proposizione di un ricorso**, ha confermato la fondatezza degli addebiti e rigettato il ricorso.

In particolare, hanno concluso i Giudici di Piazza Cavour, per ciò che riguarda **la qualificazione giuridica della contraffazione**, considerato che **il modello F24 costituisce attestazione del pagamento**, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata e del conseguente **adempimento dell'obbligazione tributaria**, con efficacia pienamente liberatoria, **la falsità realizzata su tale documento integra il contestato reato di "falsità in atto pubblico" di cui all'art. 476 c.p.**

LA SOLA NOMINA DEL R.S.P.P. NON E' SUFFICIENTE PER ESCLUDERE LA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO PER L'INFORTUNIO OCCORSO AL DIPENDENTE.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 50605 DEL 16 DICEMBRE 2013

La Corte di Cassazione – Sezione Penale –, **sentenza n° 50605 del 16 dicembre 2013**, ha statuito che **il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al proprio dipendente anche nel caso in cui abbia regolarmente provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.**

Nel caso in commento, un lavoratore, nel mentre caricava degli infissi in pvc, veniva dagli stessi schiacciato a causa del loro ancoraggio non corretto.

I Giudici di merito, aditi dagli eredi del prestatore, condannavano il datore di lavoro per la **carezza delle misure di sicurezza** escludendo che la "semplice" nomina del RSPP, peraltro **obbligatoria per legge**, potesse rappresentare un'esimente.

Orbene, i Giudici dell'organo di nomofilachia, aditi in ultima battuta dal datore, nell'avallare *in toto* il *decisum* di prime cure, hanno sottolineato che **il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al proprio dipendente anche nel caso in cui abbia provveduto alla nomina del RSPP.**

Infatti, tale figura, prevista - *ratione temporis* - dall' art. 8 del D.Lgs. n° 626/1994, riveste una **funzione ausiliare al datore di lavoro, senza sostituirla, nella individuazione dei fattori di rischio lavorativi.**

Pertanto, atteso che, nel caso *de quo*, il datore aveva "solo" provveduto a nominare il RSPP **senza procedere ad alcuna esplicita e specifica delega di funzioni,** i Giudici di Piazza Cavour ne hanno confermato la condanna penale per le carenti misure di sicurezza adottate nei luoghi di lavoro causa della morte del dipendente.

IL DIRITTO DEL GENITORE LAVORATORE CHE ASSISTA UN PARENTE HANDICAPPATO DI SCEGLIERE LA SEDE DI LAVORO SUSSISTE SIA ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE CHE NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 28320 DEL 18 DICEMBRE 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 28320 del 18 dicembre 2013**, ha statuito che, **il diritto del genitore o familiare** lavoratore, che **assista un parente handicappato,** di **scegliere la sede** di lavoro più vicina al proprio domicilio, **è applicabile anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento.**

Nella vicenda *de qua*, la Corte d'Appello di Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato **legittimo il diritto** di un lavoratore, dipendente del Ministero della Giustizia, **al trasferimento,** ai sensi della **Legge n. 104 del 1992, art. 33 per assistenza alla madre,** nonostante la **scelta** fosse stata **effettuata nel corso del rapporto di lavoro,** mediante domanda di trasferimento.

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha (ri)affermato il **principio di diritto** per cui, la norma di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore - che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato - di

scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa **ma, anche nel corso del rapporto,** mediante domanda di trasferimento.

La ratio della norma, hanno affermato gli Ermellini, è infatti quella di **favorire l'assistenza al parente** o affine handicappato, ed è **irrilevante,** a tal fine, **se tale esigenza sorga nel corso del rapporto** o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso.

IL DANNO NON PATRIMONIALE PUO' LEGITTIMAMENTE ESSERE DETERMINATO SINGOLARMENTE IN OGNI SUA SINGOLA COMPONENTE.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 28137 DEL 17 DICEMBRE 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 28137 del 17 dicembre 2013,** ha statuito **la legittimità della liquidazione giudiziale del danno non patrimoniale effettuata attraverso una autonoma quantificazione di ogni sua singola accezione: danno morale, danno biologico, danno estetico ed alla vita di relazione.**

Nel caso *de quo*, un lavoratore di una società per l'energia elettrica, nel mentre effettuava una riparazione su un traliccio, senza l'utilizzo dei necessari strumenti per la messa a terra, restava gravemente infortunato a causa di due scosse di elettricità.

I Giudici, aditi dal prestatore, liquidavano, in entrambi i gradi di giudizio, seppur in differenti misure, il **danno non patrimoniale** evidenziandolo in **tre distinte tipologie con autonome determinazioni:** danno **morale,** danno **biologico,** danno **estetico ed alla vita di relazione.**

L'azienda ricorreva in Cassazione, ritenendo violato il disposto di cui all'art. 2059 c.c. che prevede l'unicità del danno non patrimoniale.

Orbene, i Giudici del Palazzaccio, nell'avallare *in toto* il *decisum* di merito, hanno sottolineato che **il danno, in tutte le sue accezioni, può ben essere singolarmente determinato senza che tale modalità di quantificazione possa essere ritenuta lesiva del principio di unicità.** Nel caso in commento, *ex adverso*, l'evidenziazione effettuata dai Giudici di merito ha

permesso una **ricostruzione trasparente dell'iter logico adottato per la quantificazione del danno.**

Pertanto, attesa la ampia e logica motivazione adottata dai Giudici di prime cure, gli Ermellini hanno confermato la condanna del datore di lavoro al pagamento del danno non patrimoniale, **singolarmente ed autonomamente determinato, morale, biologico, estetico ed alla vita di relazione.**

IL RISPETTO DEL TERMINE DEI 60 GIORNI PER L'EMISSIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO VALE ANCHE QUANDO MANCA IL P.V.C.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 2594 DEL 5 FEBBRAIO 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 2594 del 5 febbraio 2014**, ha (ri)affermato l'importante principio che è **nesso l'accertamento emesso prima del termine di 60 giorni in assenza di una concreta e valida ragione di urgenza e anche quando manca il processo verbale di constatazione.**

IL FATTO

Un contribuente riceveva avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IRAP ed IVA a seguito verifica e controlli operati dall'Amministrazione finanziaria sui propri conti correnti bancari, dai quali emergeva l'esistenza di ricavi non contabilizzati.

Il contribuente provvedeva ad impugnare l'avviso di accertamento innanzi alla competente Commissione tributaria, sollevando, tra gli altri motivi, **l'eccezione di nullità per il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni**, previsto **dall'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000**, per la notifica dell'avviso, decorrenti dalla chiusura delle operazioni di verifica.

Il ricorso veniva respinto dalla CTP e la decisione veniva poi confermata anche in sede di appello dalla CTR, **sull'assunto che l'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente si riferisse agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio dell'attività e non all'attività istruttoria interna dell'ufficio.**

Il contribuente proponeva allora ricorso per Cassazione.

Orbene, i Giudici del Palazzaccio, richiamando i principi recentemente espressi dalle sezioni unite con la **sentenza n. 18184/2013**, hanno ritenuto fondato il ricorso del contribuente.

Infatti, **i Giudici nomofilattici**, con la sentenza *de qua*, **hanno (ri)affermato il principio di diritto per cui, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 212/2000, deve essere interpretato nel senso che, l'inosservanza del termine di 60 giorni per l'emanazione dell'accertamento determina, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza (che devono essere valutate in concreto), la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.**

Inoltre, **i Giudici di legittimità hanno anche evidenziato che, la nullità in questione** (mancato rispetto del termine dei 60 giorni) **non è limitata alla sola verifica che si concluda con la sottoscrizione e consegna del processo verbale di constatazione ma, più in generale, anche alla conclusione delle operazioni istruttorie svolte** che, nel caso in specie, erano rappresentate dalle verifiche sui conti correnti bancari.

Da qui, l'accoglimento del ricorso del contribuente e l'annullamento definitivo dell'atto di accertamento.

Si segnala, per completezza della trattazione della fattispecie in esame, che nello stesso periodo, **la Corte di Cassazione** è intervenuta con altre due sentenze, **la n. 2587/2014 e n. 2595/2014**, con le quali è stato affermato:

- **che l'onere probatorio in ordine all'urgenza è a carico dell'ufficio, potendosi, infatti, il contribuente limitare a rilevare la sola violazione del rispetto del termine;**
- **che non rappresenta una causa di urgenza la decadenza del potere di accertamento per il periodo di imposta oggetto di rettifica;**
- **che può rappresentare un motivo d'urgenza il pericolo derivante da reiterate condotte penali tributarie da parte del contribuente.**

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello e Pietro Di Nono.